

Direzione Legislazione Opere Pubbliche

**Principali novità normative
e giurisprudenziali**

Dal 5 al 9 maggio 2025

Provvedimenti e Atti Normativi

Anticipazione nei settori speciali: i chiarimenti del MIT sull'art. 125 del Codice dei contratti

Con il parere n. 3303 del 3 aprile 2025, il MIT ha fornito chiarimenti in merito all'estensione dell'applicabilità dell'art. 125 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023) anche ai settori speciali, alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 141, comma 3, lett. i), così come novellato dal D.lgs. 209/2024 (cd. "Correttivo").

In particolare, è stato chiesto:

- se l'obbligo di anticipazione del prezzo sia applicabile anche ai contratti derivanti da procedure avviate successivamente al 1° luglio 2023, o soltanto a quelli banditi dopo l'entrata in vigore del decreto correttivo (1° gennaio 2025);
- se i "servizi e forniture" esclusi dall'anticipazione, ai sensi dell'art. 125, comma 1, siano quelli di "particolare importanza" elencati all'art. 32 dell'Allegato II.14;
- se la costituzione della garanzia fideiussoria sia condizione obbligatoria per l'erogazione dell'anticipazione e, in caso affermativo, se possa essere sostituita dalla cauzione definitiva già prevista a garanzia delle obbligazioni contrattuali.

La risposta del MIT ha evidenziato che l'estensione dell'art. 125 ai settori speciali è efficace a partire dall'entrata in vigore del D.lgs. 209/2024. In assenza di una disciplina transitoria, **l'anticipazione del prezzo non si applica alle procedure avviate precedentemente a tale data**, anche se successive al 1° luglio 2023 (data di entrata in vigore del nuovo Codice).

Inoltre, il parere del MIT specifica che i servizi esclusi dall'anticipazione del prezzo di cui all'art. 125 del codice sono sia quelli di particolare importanza di cui all'art. 32 dell'all. II.14 (ad es. quelli legali) sia quelli elencati dall'art. 33 dell'all. II.14, in ragione delle caratteristiche proprie della prestazione (tra questi ultimi rientrano "*i contratti per prestazioni ... di servizi a esecuzione immediata*").

Infine, lo stesso parere ribadisce in via definitiva che la costituzione della **garanzia fideiussoria è condizione necessaria** per ottenere l'anticipazione del prezzo. La presenza di una **cauzione definitiva non è sufficiente**, in quanto destinata a finalità differenti, quali la garanzia dell'esecuzione contrattuale e il risarcimento danni da inadempimento.

La news integrale è disponibile anche sul Portale ANCE ([clicca qui](#)).

*** **

Parere MIT 3 aprile 2025, n. 3427

Con il parere n. 3427/2025, il MIT ha fornito chiarimenti in materia di lavori pubblici, con particolare riferimento alla possibilità di approvare una variante suppletiva, entro il quinto d'obbligo, nell'ambito di un appalto di manutenzione stipulato tramite adesione a convenzione Consip.

In particolare è stato richiesto se, esaurito il plafond disponibile della convenzione (non più modificabile), sia legittimo intervenire sul contratto "derivato" attualmente in corso, nelle more dell'attivazione di un nuovo affidamento secondo le procedure ordinarie.

La risposta del MIT evidenzia che, trattandosi di contratti relativi a lavori di manutenzione e aderenti a una convenzione, eventuali modifiche devono rispettare le condizioni fissate nella documentazione di gara e nella convenzione stessa. Solo se la Stazione Appaltante si è riservata la facoltà di estendere le prestazioni nei limiti previsti dalla normativa, sarà possibile procedere alla variazione del contratto, sempre nel rispetto del quadro normativo e contrattuale applicabile.

Per maggiori informazioni, si rimanda al testo del Parere ([clicca qui](#)).

*** **

Delibera ANAC 2 aprile 2025 n. 129

Con la delibera in commento, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha fornito importanti chiarimenti su alcune condizioni che legittimano la rinegoziazione delle condizioni economiche di aggiudicazione, prima della stipula del contratto, nel caso di revisione dei prezzi regionali avvenuta in corso di gara.

In particolare, è stato richiesto se sia applicabile la revisione prezzi, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 36/2023, quando un aggiornamento del prezzario regionale intervenga dopo l'approvazione del progetto esecutivo, ma prima della presentazione delle offerte e dell'aggiudicazione.

La risposta dell'ANAC evidenzia che le stazioni appaltanti sono tenute a fare puntuale riferimento ai prezzi correnti alla data di approvazione del progetto. Una rinegoziazione antecedente alla stipula del contratto è ammissibile solo in presenza di circostanze straordinarie e imprevedibili, sopravvenute successivamente all'aggiudicazione e tali da compromettere l'equilibrio economico contrattuale originario. Tali circostanze devono risultare estranee al normale ciclo economico e in grado di determinare uno "shock" rilevante e oggettivamente documentabile.

Nel caso analizzato, considerato il ristretto intervallo temporale tra l'approvazione del progetto e l'aggiudicazione della gara, non si ravvisano le condizioni straordinarie richieste per giustificare una modifica economica dell'aggiudicazione. L'ANAC richiama dunque le stazioni appaltanti a una rigorosa valutazione del contesto concreto, in linea con i principi di concorrenza, trasparenza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Per maggiori informazioni, si rimanda al testo della delibera ([clicca qui](#)).

Focus Giurisprudenza

Consiglio di Stato, Sez. V, 15/04/2025, n. 3233

Con la sentenza n. 3233/2025, il Consiglio di Stato ha fornito chiarimenti sulla possibilità per la stazione appaltante di procedere alla verifica dei requisiti dei concorrenti anche in deroga alla regola dell'inversione procedimentale, nonché sui presupposti di validità dei contratti di avvalimento stipulati ai sensi dell'art. 89 del d.lgs. n. 50/2016.

La vicenda trae origine da una procedura di gara per la gestione integrata di fabbricati industriali, locali di servizio e impianti tecnologici, all'esito della quale veniva disposta l'aggiudicazione in favore di un concorrente, con successiva esclusione di altro operatore per carenze nei contratti di avvalimento prodotti a corredo dell'offerta.

In primo grado, il TAR ha ritenuto legittimo l'esercizio del potere di verifica da parte della stazione appaltante e ha condiviso le valutazioni espresse circa l'inefficacia dei contratti d'avvalimento, ritenuti strutturalmente instabili a causa di clausole risolutive idonee a compromettere gli obblighi dichiarati.

Il Consiglio di Stato ha confermato integralmente tale decisione, sottolineando la piena legittimità delle verifiche condotte dalla stazione appaltante e l'insussistenza dei presupposti per la validità dell'avvalimento in presenza di condizioni contrattuali incerte.

Per una lettura integrale della sentenza, [clicca qui](#).

*** **